

DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA N. 1/2015**del 20 marzo 2015****che modifica la tabella III e la tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati [2015/542]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 ⁽¹⁾, di seguito denominato «l'accordo», modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati ⁽²⁾, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e il relativo protocollo n. 2, in particolare l'articolo 7, considerando quanto segue:

- 1) Ai fini dell'attuazione del protocollo n. 2 dell'accordo sono stati fissati i prezzi interni di riferimento per le parti contraenti.
- 2) Sui mercati interni delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi delle materie prime alle quali si applicano le misure di compensazione del prezzo.
- 3) È pertanto necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi figuranti nella tabella III e nella tabella IV, lettera b) del protocollo n. 2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 2 dell'accordo è così modificato:

- a) la tabella III è sostituita dal testo riportato nell'allegato I della presente decisione;
- b) nella tabella IV, la lettera b) è sostituita dal testo riportato nell'allegato II della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° aprile 2015.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015.

*Per il comitato misto**Il presidente*

Jean-Luc DEMARTY

⁽¹⁾ GUL 300 del 31.12.1972, pag. 189.

⁽²⁾ GUL 23 del 26.1.2005, pag. 19.

ALLEGATO I

«TABELLA III

Prezzi interni di riferimento dell'UE e della Svizzera

Materia prima agricola	Prezzo interno di riferimento svizzero	Prezzo interno di riferimento dell'UE	Articolo 4, paragrafo 1 Applicato in Svizzera Differenza prezzo di riferimento svizzero/ prezzo di riferimento UE	Articolo 3, paragrafo 3 Applicato nell'UE Differenza prezzo di riferimento svizzero/ prezzo di riferimento UE
	CHF per100 kg netti	CHF per100 kg netti	CHF per100 kg netti	EUR per100 kg netti
Frumento tenero	52,35	22,60	29,75	0,00
Frumento duro	—	—	1,20	0,00
Segala	44,30	19,25	25,05	0,00
Orzo	—	—	—	—
Granturco	—	—	—	—
Farina di frumento tenero	93,05	44,90	48,15	0,00
Latte intero in polvere	648,75	393,20	255,55	0,00
Latte scremato in polvere	430,00	350,70	79,30	0,00
Burro	1 101,55	435,85	665,70	0,00
Zucchero bianco	—	—	—	—
Uova	—	—	38,00	0,00
Patate fresche	42,05	13,35	28,70	0,00
Grasso vegetale	—	—	170,00	0,00»

ALLEGATO II

TABELLA IV

b) Importi di base per le materie prime agricole presi in considerazione ai fini del calcolo delle componenti agricole:

Materia prima agricola	Importo di base applicato in Svizzera Articolo 3, paragrafo 2	Importo di base applicato nell'UE Articolo 4, paragrafo 2
	CHF per 100 kg netti	EUR per 100 kg netti
Frumento tenero	25,00	0,00
Frumento duro	1,00	0,00
Segala	20,90	0,00
Orzo	—	—
Granturco	—	—
Farina di frumento tenero	41,00	0,00
Latte intero in polvere	215,95	0,00
Latte scremato in polvere	67,00	0,00
Burro	560,60	0,00
Zucchero bianco	—	—
Uova	32,00	0,00
Patate fresche	22,35	0,00
Grasso vegetale	145,00	0,00»